

Bonus chef per attrezzature professionali e formazione

Il credito d'imposta spetta ai cuochi professionisti per le spese fino a giugno 2021

/ Pamela ALBERTI

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, l'art. 1 commi 117-123 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 introduce un nuovo **credito d'imposta** per i cuochi professionisti, ribattezzato "bonus chef", per il quale dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo.

Possono beneficiare dell'agevolazione, a norma del comma 117, i "soggetti esercenti l'attività di **cuoco professionista** presso alberghi e ristoranti", sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 "Cuochi in alberghi e ristoranti").

Quanto all'ambito oggettivo, il credito d'imposta spetta per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, **strettamente funzionali** all'esercizio dell'attività. Nello specifico, sono ammesse all'agevolazione le spese sostenute per:

- l'acquisto di **macchinari** di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e **attrezzature professionali** per la ristorazione;
- la partecipazione a **corsi di aggiornamento** professionale.

L'agevolazione è però riconosciuta per le sole spese sostenute dal 1° gennaio al **30 giugno 2021**.

Il credito d'imposta spetta fino al **40%** del costo per le suddette spese, fino a un massimo di **6.000 euro**, e comunque nel limite massimo di spesa complessivo (fissato in un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Con apposito decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, con particolare riguardo alle procedure di concessione proprio al fine del rispetto del suddetto limite di spesa previsto.

Tale decreto, che dovrebbe essere emanato entro il 2 marzo 2021 (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, vale a dire dal 1° gennaio 2021), dovrebbe dare indicazioni anche sulla specifica documentazione richiesta, nonché sulle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

In merito alle modalità di fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24 ([art. 17](#) del DLgs. 241/97).

È inoltre prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Agevolazione fiscalmente irrilevante

La norma agevolativa sancisce espressamente l'irrilevanza fiscale di tale agevolazione in capo al beneficiario. Infatti, a norma del comma 120, il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, **non concorre** alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) comma 5 del TUIR.

L'agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal **Quadro temporaneo** sugli aiuti di Stato (comunicazione Ue [C\(2020\) 1863](#) final e successive modifiche).